

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Libro VIII - Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica Titolo II - Citazione diretta a giudizio

Art. 550 Casi di citazione diretta a giudizio

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'[articolo 415-bis](#). Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'[articolo 336](#) del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'[articolo 337](#) del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'[articolo 343](#), secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'[articolo 349](#), secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'[articolo 588](#), secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'[articolo 590-bis](#) del codice penale;

f) furto aggravato a norma dell'[articolo 625](#) del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'[articolo 648](#) del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'[articolo 491](#), comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.